

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6654 del 29/11/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. L'AUTOCARROZZERIA BATTISTINI S.N.C. DI PASINI ALBERTO & C. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cellini n. 80. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per stabilimento di riparazione carrozzerie di automezzi, autoveicoli e qualsiasi mezzo di trasporto sita nel Comune di Cesena, Via Cellini n. 80.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6952 del 29/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. L'AUTOCARROZZERIA BATTISTINI S.N.C. DI PASINI ALBERTO & C. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cellini n. 80. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per stabilimento di riparazione carrozzerie di automezzi, autoveicoli e qualsiasi mezzo di trasporto sita nel Comune di Cesena, Via Cellini n. 80.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"*;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae - Emilia-Romagna per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/06/2024, acquisita al Prot. Unione 22300 e da Arpae al PG/2024/104487, da **L'AUTOCARROZZERIA BATTISTINI S.N.C. DI PASINI ALBERTO & C.** nella persona di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Cesena, Via Cellini n. 80, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per stabilimento di riparazione carrozzerie di automezzi, autoveicoli e qualsiasi mezzo di trasporto sita nel Comune di Cesena, Via Cellini n. 80, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06);
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Visto che la Ditta è attualmente autorizzata alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 290 del 23/06/2009 Prot. Prov.le n. 59636 rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena;

Atteso che con nota Prot. Unione 26849 del 08/07/2024, acquisita al PG/2024/125712, il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. ed ha richiesto integrazioni;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroga, in data 05/09/2024, la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 34805 e da Arpae al PG/2024/161036;

Considerato che, con riferimento alla documentazione relativa all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 88936 del 14/06/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/110952, il Comune di Cesena ha espresso il seguente nulla osta: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica n. 20/AUA/2024, con allegata una Relazione Acustica, datata maggio 2024 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...) in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta purché siano rispettate le condizione di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore esclusivamente diurno, ricettori, ecc.)."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 28/11/2024;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **L'AUTOCARROZZERIA**

BATTISTINI S.N.C. DI PASINI ALBERTO & C. che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza, ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

- autorizzazione n. 290 del 23/06/2009 Prot. Prov.le n. 59636 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **L'AUTOCARROZZERIA BATTISTINI S.N.C. DI PASINI ALBERTO & C.** (C.F./P.IVA 01701810408) con sede legale in Comune di Cesena, Via Cellini n. 80, **per stabilimento di riparazione carrozzerie di automezzi, autoveicoli e qualsiasi mezzo di trasporto sita nel Comune di Cesena, Via Cellini n. 80.**
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: ***siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore esclusivamente diurno, ricettori, ecc.) riportate nella Relazione Acustica, datata maggio 2024.***
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto

della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di revocare il titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di rilascio.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera sulla base della autorizzazione n. 290 del 23/06/2009 Prot. n. 59636 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con l'istanza di AUA si richiede il rinnovo della precedente autorizzazione con modifiche.

Trattandosi di rinnovo di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Con nota PG/2024/115637 del 24/06/2024, aggiornata in data 12/09/2024 PG/2024/164098, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Con nota PG/2024/115622 del 24/06/2024, aggiornata in data 12/09/2024 PG/2024/164101, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che l'attività di verniciatura è soggetta all'art. 275 (*Consumo di solventi*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, una valutazione per quanto di competenza delle emissioni presenti nello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2024/187825 del 17/10/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate (con correzione di refusi):

"(...omissis...)"

Considerazioni normative e proposta di prescrizioni

Piano gestione solventi

Il consumo massimo teorico di solvente ipotizzato dalla ditta, in condizioni di normale utilizzo, risulta essere pari a 1.26 ton/anno, pertanto tale attività risulta compresa al punto 12, Parte II dell'Allegato III, di cui alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 - "Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 ton/anno". Per le sostanze organiche volatili emesse dovranno pertanto essere rispettati i limiti sotto indicati previsti alla tab.1 di cui al

punto 6.3 della Parte III, dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06.

Valore limite emissioni convogliate	$\leq 50 \text{ mg C/Nmc}$
Valore limite emissioni diffuse (25% di input di solvente) = $1.26 \times 25\% = 0,32 \text{ Ton}$	$\leq 0,32 \text{ Ton/Anno}$

Gli impianti interessati nel processo di verniciatura, lavaggio pistole e stuccatura, vengono utilizzati per svariate h/giorno per 220 giorni/anno, per cui il limite di emissione totale è calcolato nel modo seguente: (conc. In emissione dichiarata/autorizzata espressa in mgC/Nmc $\times 1,2 \times$ ore lavorative anno $\times$ portata emissione espressa in Nmc/h $\times 10^{-9}$) + stima delle emissioni diffuse espresse in ton/anno.

CONVOGLIATE				
Emissione	Portata Nmc/h	Concentrazione massima (mgC/Nmc)	Ore lavorate all'anno	Flusso di massa T/a
E1	19000	50	3*220 (660)	0.63
E2	12000	50	3*220 (660)	0.40
E3	817	50	9*220 (1980)	0.08
E4	12000	50	2*220 (440)	0.26
E5	12000	50	2*220 (440)	0.26
		TOT		1.63 C
				1.96 COV
DIFFUSE	1.26 *	25%	0.32	
EMISSIONE TOTALE				
1.96	0.32		2.27	T/anno

Tenuto conto di quanto sopracitato e considerato che la ditta dichiara un consumo massimo teorico di solvente pari a 1.26 Ton/anno si prescrivono i seguenti limiti:

1. consumo massimo teorico di solvente pari a 1.26 ton/anno;
2. il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere $\leq$ al 25% dell'input di solvente, quindi $\leq$ a 0.32 ton/anno;
3. il valore limite di emissione totale di COV dovrà essere $\leq$ a 2.28 ton/anno;
4. Entro il 30 Aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà essere trasmessa ad Arpa e apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati. A tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell'allegato III alla Parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta all'anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

E1 - cabina di verniciatura 1

Vi vengono convogliate le emissioni di COV e polveri derivanti dalle attività di verniciatura e di essiccazione della cabina 1 (SAICO mod. EXPORT EC 78), di dimensioni di circa 7.1x3.8x2.95 m e una velocità dell'aria di 0.195 m/s.

Il basamento È di tipo metallico "ad umido", con vasche in lamiera zincata per il contenimento dell'acqua posizionate sotto il piano di calpestio, appoggiate direttamente sul piano pavimento e disposte parallelamente, in senso longitudinale all'impianto, in corrispondenza delle due file di grigliato. Sotto i pannelli grigliati del piano di calpestio sono inseriti filtri sottogriglia per l'abbattimento del residuo secco (filtri in fibra di vetro AIROLL SELECT DUST 50).

Nella sezione d'uscita dell'impianto è presente un filtro a tasche per il filtraggio delle particelle fini.

L'attività di verniciatura viene di norma intervallata a periodi di parziale appassimento per consentire l'apporto dei vari strati di vernice.

Si riportano le caratteristiche dei due sistemi di abbattimento:

Filtro in tessuto, installato sotto i pannelli grigliati del piano di calpestio della cabina di verniciatura:

- *tipo di tessuto: fibra di vetro;*
- *numero pannelli: 5;*
- *dimensione pannello: 0.75 x 5.75 m;*
- *spessore pannelli: 0.05 m;*
- *velocità di attraversamento: tra 0.7 e 1.5 m/s;*
- *efficienza di filtrazione: 92% - 96%.*

Filtro a tasche installato nella sezione di uscita della cabina di verniciatura:

- *tipo di tessuto: poliestere;*
- *numero tasche: 20;*
- *superficie filtrante: 21.6 m²;*
- *velocità di attraversamento: 1.5 m/s;*

L'attività può essere assimilata al punto 4.13.38 dei Criteri CRIAER - applicazione, appassimento, essiccazione e cottura/polimerizzazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero minore o uguale a 20 kg, che prescrive:

- a) Tale attività deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particellare;*
- b) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti devono essere in rapporto diretto con una Velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0,4./0,6 m.s-1;*
- c) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;*
- d) Le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalla relativa fattura d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;*
- e) In caso di necessità possono essere prescritti idonei impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;*

- g) Gli impianti termici asserviti alla cabina di verniciatura devono essere alimentati esclusivamente con gasolio o con combustibili gassosi;
- h) Per le fasi di produzione di cui al presente punto 4.1.38 non sono fissati limiti di emissione ed i controlli sono effettuati sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto d);

Inoltre si può fare riferimento al punto 4.1 della DGR 2236/09: "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg, ed in particolare al rispetto delle seguenti prescrizioni per l'esercizio dell'attività:

1. Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
2. Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
3. Nella verniciatura dovrà essere privilegiato l'utilizzo di prodotti a base acquosa; 4. Non dovrà essere superato un consumo massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 20 kg/giorno. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
5. ..
6. Per le operazioni di verniciatura a spruzzo, laccatura, doratura ed impregnazione l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali, in grado di garantire un valore limite di emissione pari a:
Polveri totali 3 mg/Nm³;
7. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente limite di emissione:
COV espressi come C-organico totale 50 mg/Nm³
8. ...
9. I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro;

Si propone quindi:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E1	cabina verniciatura 1
Portata massima	19000 Nmc/h
Altezza	8.5 m
Sezione	0.71 m ²
Durata	3 ore/g x 220 gg/anno

<i>Temperatura</i>	<i>ambiente</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>2 filtri a tessuto</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>3 mg/Nmc</i>
<i>Sostanze organiche volatili (COT)</i>	<i>50 mg/Nmc</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione E1;*
- *eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E1;*
- *registrare mensilmente su apposito registro i giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura e appassimento e i consumi dei prodotti impregnanti, vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti.*

E2 - cabina di verniciatura 2

Vi vengono convogliate le emissioni di COV e polveri derivanti dalle attività di verniciatura e di essiccazione della cabina 2 (SAICO mod. SILVER SC 75), di dimensioni di circa 5.9x3.52x2.55 m e una velocità dell'aria di 0.19 m/s.

Il basamento è di tipo metallico ad umido, con vasche in lamiera zincata per il contenimento dell'acqua posizionate sotto il piano di calpestio, appoggiate direttamente sul piano pavimento e disposte parallelamente, in senso longitudinale all'impianto, in corrispondenza delle due file di grigliato. Sotto i pannelli grigliati del piano di calpestio sono inseriti filtri sottogriglia per l'abbattimento del residuo secco (filtri in fibra di vetro AIROLL SELECT DUST 50).

Nella sezione d'uscita dell'impianto è presente un filtro a tasche per il filtraggio delle particelle fini.

L'attività di verniciatura viene di norma intervallata a periodi di parziale appassimento per consentire l'apporto dei vari strati di vernice.

Si riportano le caratteristiche dei due sistemi di abbattimento:

Filtro in tessuto, installato sotto i pannelli grigliati del piano di calpestio della cabina di verniciatura:

- *tipo di tessuto: fibra di vetro;*
- *numero pannelli: 5;*
- *dimensione pannello: 0.75 x 5.75 m;*
- *spessore pannelli: 0.05 m;*
- *velocità di attraversamento: tra 0.7 e 1.5 m/s;*
- *efficienza di filtrazione: 92% - 96%.*

Filtro a tasche installato nella sezione di uscita della cabina di verniciatura:

- *tipo di tessuto: poliestere;*
- *numero tasche: 20;*
- *superficie filtrante: 21.6 m²;*
- *velocità di attraversamento: 1.5 m/s;*

Analogamente a quanto riportato per la cabina di verniciatura 1, l'attività può essere

assimilata al punto 4.13.38 dei Criteri CRIAER - “applicazione, appassimento, essiccazione e cottura/polimerizzazione di prodotti vernicianti a base solvente con consumo giornaliero minore o uguale a 20 kg” e al punto 4.1 della DGR 2236/09: Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.

Si propone quindi:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E2	cabina verniciatura 2
Portata massima	12000 Nmc/h
Altezza	8.5 m
Sezione	0.71 m ²
Durata	3 ore/g x 220 gg/anno
Temperatura	ambiente
Impianto di abbattimento	2 filtri a tessuto
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	3 mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (COT)	50 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione E2;
- eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E2;
- registrare mensilmente su apposito registro i giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura e appassimento e i consumi dei prodotti impregnanti, vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti.

E3 - cabina preparazione vernici e lavapistole

Vi convogliano le emissioni di COV derivanti dalle attività di preparazioni vernici e di lavaggio delle pistole a spruzzo.

Relativamente alla portata emissiva, nei periodi di contemporaneo utilizzo della cabina e della lavapistole, questa deve essere considerata come somma delle singole portate, quindi pari a 817 Nmc/h (300 preparazione vernici + 517 lavapistole). La cabina, di dimensioni pari a circa 3.75 x 2.25 x 2.7 m, È dotata di un estrattore dedicato (BLOWTHERM mod. MB/SIMPLEX 375) con portata d'aria pari a 300 m³/h, dotato di filtro a tessuto (AIROLL SELECT DUST 50) in funzione durante tutto il turno di lavoro delle 8 ore.

All'interno della cabina per la preparazione vernici sono presenti n.2 lavapistole per il lavaggio delle pistole a spruzzo. Una delle due, funzionante ad acqua, non necessita di aspirazione vapori, l'altra (mod. M10 MT serie 340) è dotata di aspiratore con cartuccia intercambiabile a carboni attivi che si attiva in automatico all'apertura della lavapistole.

La stessa è dotata di pompa Venturi per il prelavaggio mediante diluente di ricircolo e di

pompa Venturi per attingere diluente pulito; la nebulizzazione per il lavaggio finale avviene mediante diluente pulito.

Si riportano le caratteristiche dei due sistemi di abbattimento:

Filtro a carboni attivi:

- quantità carboni: circa 12 kg;
- numero cartucce: 1;
- diametro cartuccia: 0.12 m;
- altezza cartuccia: 0.78 m;
- spessore pannelli: 0.05 m;

Filtro in tessuto:

- tipo di tessuto: fibra di vetro;
- numero pannelli: 1;
- dimensione pannello: 0.35 x 0.35 m;
- spessore pannelli: 0.05 m;
- velocità di attraversamento: tra 0.7 e 1.5 m/s;
- efficienza di filtrazione: 92% - 96%.

L'attività di lavaggio pistole e preparazione vernici genera emissioni di COV ma non di materiale particellare, l'attività può essere ricondotta a quella di verniciatura a spruzzo e pertanto, in analogia a quanto previsto per le cabine di verniciatura, applicare un limite per i COV di 50 mg/Nmc.

Inoltre, come previsto dall'Allegato 3 dei Criteri CRIAER (Migliore Tecnologia), i carboni attivi dovranno essere sostituiti ogni qualvolta il loro peso superi del 20% il peso iniziale.

Si propone quindi:

CARATTERISTICHE EMISSIONE E3	preparazione vernici/lavapistole
Portata massima	817 Nmc/h
Altezza	8.5 m
Sezione	0.15 m ²
Durata	8 ore/g x 220 gg/anno
Temperatura	ambiente
Impianto di abbattimento	filtri a tessuto + carboni attivi
Inquinanti	Concentrazione massima
Sostanze organiche volatili (COT)	50 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'emissione E3;
- eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E3;
- registrare mensilmente su apposito registro i giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura e appassimento e i consumi dei prodotti impregnanti, vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti.

E4 - Stuccatura/Carteggiatura Zona Prep. veicoli 1 ed E5 - Stuccatura/Carteggiatura Zona Prep. veicoli 2

Vi vengono convogliate le emissioni di COV e polveri derivanti dalle attività di preparazione del veicolo alla verniciatura (es. mediante stuccatura, carteggiatura manuale mediante carteggiatrici/levigatrici pneumatiche portatili, protezione delle parti da non verniciare, etc.). Le due zone sono del tipo BLOWTHERM GENIUS (una dotata di copertura fissa ed eventuale chiusura laterale con telonato avvolgibile ed una semplicemente a parete). Gran parte delle attrezzature pneumatiche portatili sono già dotate di un proprio sistema di aspirazione localizzato, che consente una prima captazione delle polveri prodotte che vengono prima depolverate con un filtro dotato di cartucce filtranti in poliestere HEPA che riimmette l'aria trattata nell'ambiente di lavoro. Si rimanda ai competenti uffici di AUSL la valutazione della congruità di questa soluzione riguardo alle condizioni di igiene e sicurezza delle lavorazioni.

Inoltre, entrambe le aree sono dotate di filtro a tessuto (filtri in fibra di vetro AIROLL SELECT DUST 50) ed hanno un funzionamento previsto per un massimo di 2 h/g.

Si riportano le caratteristiche del sistema di abbattimento:

Filtro in tessuto:

- tipo di tessuto: fibra di vetro;*
- numero pannelli: 1;*
- dimensione pannello: 0.93 x 1.17 m;*
- spessore pannelli: 0.05 m;*
- velocità di attraversamento: tra 0.7 e 1.5 m/s;*
- efficienza di filtrazione: 92% - 96%.*

L'attività può essere assimilata al punto 4.13.22 dei Criteri CRIAER - "molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura" che prevede:

- a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un filtro a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;*
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:*

<i>INQUINANTE</i>	<i>CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)</i>
<i>Materiale particellare</i>	<i>10</i>

Dato inoltre l'utilizzo di prodotti sgrassanti con conseguente emissione di COV, anche questa attività può essere ricondotta al punto 4.1 della DGR 2236/09: "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg".

Si propone quindi:

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E4</i>	<i>Stuccatura/Carteggiatura Zona Prep. veicoli 1</i>
<i>Portata massima</i>	<i>12000 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>8.5 m</i>
<i>Sezione</i>	<i>0.6 m²</i>

<i>Durata</i>	<i>1 ore/g x 220 gg/anno</i>
<i>Temperatura</i>	<i>ambiente</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>filtra a tessuto</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>3 mg/Nmc</i>
<i>Sostanze organiche volatili (COT)</i>	<i>50 mg/Nmc</i>

CARATTERISTICHE	EMISSIONE	<i>Stuccatura/Carteggiatura Zona Prep. veicoli 2</i>
<i>Portata massima</i>		<i>12000 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>		<i>8.5 m</i>
<i>Sezione</i>		<i>0.6 m²</i>
<i>Durata</i>		<i>1 ore/g x 220 gg/anno</i>
<i>Temperatura</i>		<i>ambiente</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>		<i>filtra a tessuto</i>
<i>Inquinanti</i>		<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali</i>		<i>3 mg/Nmc</i>
<i>Sostanze organiche volatili (COT)</i>		<i>50 mg/Nmc</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *eseguire i 3 autocontrolli previsti in sede di messa a regime delle emissioni E4 ed E5;*
- *eseguire monitoraggio annuale delle emissioni E4 ed E5;*
- *registrare mensilmente su apposito registro i giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura e appassimento e i consumi dei prodotti impregnanti, vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti”.*

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Cesena con nota prot. n. 272597 del 15/10/24, acquisita al protocollo di Arpa PG/2024/187437 del 17/10/2024, ha espresso il parere favorevole, di seguito riportato:

“In riscontro alla richiesta di parere per le emissioni in atmosfera (ns prot. n. 0235891 del 12.09.2024) inerente il procedimento in oggetto (ns prot. 0155769 del 07/06/2024 e ns prot. 0172347 del 25/06/2024) esaminata la documentazione agli atti, comprese le successive integrazioni (ns prot. 0232638 del 09/09/2024)

premesso che trattasi di un'industria insalubre di I classe (elenco C numero 6) ai sensi del

D.M. 5 settembre 1994, già esistente e autorizzata in contesto prevalentemente industriale, valute le caratteristiche delle emissioni in atmosfera (durata e portata, altezza dei camini, presenza di impianti di abbattimento), la dichiarazione resa ai sensi del nuovo comma 7 bis dell'art.271 del D.Lgs 152/06 introdotto dal D.Lgs 102/2020 e le modifiche migliorative apportate al processo produttivo si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, parere favorevole con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpae - Servizio Territoriale”.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ad integrazione della succitata relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha espresso le seguenti valutazioni:

- emissioni E4 e E5:
 - le polveri, nella fase di preparazione dei veicoli per la successiva verniciatura, sono prodotte dalla attività di carteggiatura/levigatura;
 - nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata è proposto un valore limite pari a 3 mg/Nmc, previsto al punto 6 dell'Allegato “4.1 - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg”, il quale è però riferito alla applicazione a spruzzo di vernici;
 - il punto 8 del medesimo Allegato 4.1, invece, fissa un valore di 10 mg/Nmc per le polveri totali derivanti dalle eventuali operazioni di carteggiatura.

Tenuto conto di quanto sopra riportato, considerato che nella succitata relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena era stato considerato, in fase di valutazione preliminare, il punto 4.13.22 “Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che prescrive un valore limite per l'inquinante “materiale particolato” pari a 10 mg/Nmc, si ritiene di prescrivere un valore limite pari a 10 mg/Nmc per le polveri totali relativamente alle emissioni E4 e E5;

- tenuto conto che l'attività di verniciatura è soggetta all'applicazione dell'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ai fini di una corretta compilazione del Piano di Gestione dei Solventi, in analogia con quanto richiesto alle altre aziende del territorio soggette a tale disposizione di legge, si ritiene necessario prescrivere quanto segue:

“Entro 4 mesi dal rilascio della presente AUA le emissioni E1, E2, E3, E4 e E5 dovranno essere dotate di idonei dispositivi contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essi afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro di cui al successivo punto 12. Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it)”.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e delle valutazioni del responsabile

dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sopra riportati, ha consentito di rinnovare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/06/2024 P.G.N. 22300, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE G1 - GENERATORE CABINA DI VERNICIATURA 1 (221 kW, a metano)

EMISSIONE G2 - GENERATORE CABINA DI VERNICIATURA 2 (105 kW, a metano)

provenienti da impianti di combustione con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e s.m.i e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE C1 CALDAIA RISCALDAMENTO E ACS (35 kWt, a metano)

EMISSIONE C2 CALDAIA RISCALDAMENTO E ACS (35 kWt, a metano)

EMISSIONE C3 CALDAIA RISCALDAMENTO E ACS (35 kWt, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di riparazione carrozzerie di automezzi, autoveicoli e qualsiasi mezzo di trasporto **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – CABINA DI VERNICIATURA 1

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli e filtro a tasche

Portata massima	19.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E2 – CABINA DI VERNICIATURA 2

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli e filtro a tasche

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – LAVAPISTOLE - CABINA PREPARAZIONE VERNICI

Impianto di abbattimento della lavapistole: filtro a carboni attivi

Impianto di abbattimento della cabina: filtro a pannelli

Portata massima	820	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E4 – STUCCATURA/CARTEGGIATURA ZONA PREPARAZIONE VEICOLI 1

EMISSIONE E5 – STUCCATURA/CARTEGGIATURA ZONA PREPARAZIONE VEICOLI 2

Impianto di abbattimento: filtro a tasche + filtro a pannelli

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. **Entro 90 giorni** dal rilascio della presente AUA le **emissioni E1, E2, E3, E4 e E5** dovranno essere dotate di **idonei dispositivi contaore** (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul **registro** di cui al successivo punto 12. Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it).
3. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di carrozzeria (*"Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 ton/anno"* art. 275, e punto 12 della Parte II e Tab. 1 punto 6.3 della Parte III dell'Allegato III alla Parte quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4 e E5** le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a. il consumo massimo teorico di solvente è 1,26 ton/anno;
 - b. il valore limite per le emissioni convogliate di COV è pari a 50 mgC/Nmc, come indicato in corrispondenza di tali punti di emissione al precedente punto 1.;
 - c. il valore limite per le emissioni diffuse di COV è pari al 25% dell'input di solvente;
 - d. il valore di emissione totale annua di COV è pari 1,26 ton/anno;
 - e. **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152 e s.m.i., dovrà essere trasmessa ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione nelle emissioni convogliate, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità degli impianti ai valori limite nelle emissioni convogliate, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Al fine di compilare la voce O1 del piano di gestione dei solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulla emissione convogliata nel corso dell'anno di riferimento e i tempi di effettiva attivazione della emissione (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contaore di cui al precedente punto 2.). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;
 - f. i consumi mensili di prodotti vernicianti (vernici, fondo, catalizzatori, diluenti), diluente per la pulizia pistole, sgrassanti e stucco, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 12.;
 - g. la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152.

4. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1, E2, E3, E4 e E5**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1, E2, E3, E4 e E5** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
6. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 4.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 5.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
7. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1, E2, E3, E4 e E5**, e per un periodo di 10 giorni, il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 7., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
9. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E2, E3, E4 e E5** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla

data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

10. Relativamente ai **carboni attivi** installati sulla lavapistole collegata alla **emissione E3**:
 - a. dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale;
 - b. le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate nel **registro** di cui al successivo punto 12., allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.
11. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - a. dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti (vernici, fondo, catalizzatori, diluenti), diluente per la pulizia pistole, sgrassanti e stucco, validati dalle relative fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 3. lettera f);
 - b. dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4 e E5**, desumibile dal sistema di registrazione contatore come richiesto al precedente punto 2;
 - c. dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione dei sistemi di abbattimento a carboni attivi, come richiesto al precedente punto 10. lettera b) relativamente all'impianto di cui alla **emissione E3**.
13. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 11. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena)

e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

14. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

15. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2, E3, E4 e E5** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

16. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

17. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o

altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
18. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR

	17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *“Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”*, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

19. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di

emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.